

Il governo e l'Autorità garante sfoltiscono una serie di obblighi per aziende e professionisti

Privacy, ossigeno per le imprese

Dalla notificazione all'informativa: adempimenti più leggeri

PAGINE A CURA
DI ANTONIO CICCIA

La buroprivacy fa un passo indietro e consente una boccata di ossigeno a imprese e professionisti. Questo il senso del doppio attacco portato negli ultimi giorni alle regole sulla privacy e agli adempimenti inutili sia dal governo sia dal garante.

Il governo ha infatti approvato il decreto legge n. 112/2008 che ha praticamente azzerato quello che era diventato uno spauracchio annuale e cioè il Documento programmatico per la sicurezza. Una fonte di preoccupazione per le aziende a causa delle sanzioni

previste in caso di inosservanza e per i costi implicati della necessità della consulenza. Nel dl n. 112/2008 si trova anche un alleggerimento della notificazione (articolo 37 del codice della privacy).

Il garante dal canto suo ha messo sul tavolo una carta vincente in materia di semplificazioni e cioè il già citato provvedimento del 19 giugno 2008, che ha il merito di agire con uno sguardo più complessivo e sistematico. Il provvedimento contiene semplificazioni sull'informativa e un'importante novità in materia di marketing, con l'affrancamento, a certe condizioni, dall'obbligo di chiedere il consenso al cliente o potenziale

tale. Nel provvedimento ci sono ancora richiami a usare le forme semplificate di adempimenti che già sono previste nel codice della privacy ma che, evidentemente, non sono adeguatamente sfruttate.

Nelle nuove disposizioni non mancano però aspetti di ambiguità. Per esempio in materia di Documento programmatico sulla sicurezza si prevede una generalizzazione dell'autocertificazione per le «correnti finalità amministrative e contabili». Ma non è chiaro quali siano i confini di queste finalità: se si limitassero ai soli adempimenti connessi alla fatturazione, la semplificazione potrebbe rivelarsi ben poca cosa.

Studio Legale Avv. Mario Rossi

Napoli 1/1/2010

Avv. Mario Rossi
Avv. Carlo Bianchi
D.ssa Claudia Verdi

Oggetto: Sua Causa

I suoi dati personali

Lo studio legale Rossi utilizzerà anche tramite collaboratori esterni i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su www.studiolegale.it

Cordiali saluti Avv. Mario Rossi

Autocertificazione per i datori di lavoro

Dps fai-da-te già da subito

PAGINE A CURA
DI ANTONIO CICCIA

Anche in materia di misure di sicurezza il fronte della semplificazione è duplice. Da un lato il garante, che chiede al legislatore poteri per alleggerire tutti gli adempimenti previsti; dall'altro lato il legislatore, che da subito ha disposto la riduzione ai minimi termini di uno degli adempimenti connessi al sistema delle misure di sicurezza e cioè il Documento programmatico sicurezza privacy (Dps).

I titolari di trattamento pubblici e privati devono dotarsi di misure di sicurezza, quanto agli strumenti di lavoro, idonee a garantire l'integrità dei dati personali, preservandoli sia da eventi accidentali sia da attacchi di terzi malintenzionati.

I dati personali oggetto di trattamento, prescrive l'articolo 31 del codice della privacy, sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite

in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali (articolo 33), tra cui il Dps.

Sul Dps il garante è già intervenuto nel senso di agevolare l'osservanza dell'obbligo: il Dps, infatti, può essere elaborato eventualmente conformandosi alla Guida elaborata dal garante e disponibile sul sito www.garanteprivacy.it e alle precisazioni fornite con il parere del 22 marzo 2004.

Proprio il Documento programmatico, nell'articolo 29 del decreto legge n. 112/2008, viene ridotto ai minimi termi-

Le misure minime di sicurezza

Per elaboratori

- Credenziali di autenticazione
- autorizzazione degli incaricati
- misure anti - intrusione
- sistemi di salvataggio
- redazione e aggiornamento del Documento -programmatico sulla sicurezza
- formazione degli incaricati
- sistemi di ripristino dei dati
- cautele speciali nel riutilizzo dei supporti rimovibili
- cifratura dei dati in ambito sanitario
- annotazione a bilancio della redazione/aggiornamento D.P.S.
- acquisizione certificazione dei fornitori di programmi.

Per strumenti diversi dagli elaboratori

- esatta individuazione dei compiti attribuiti agli incaricati
- custodia dei documenti
- selezione nell'accesso agli archivi
- identificazione soggetti che hanno accesso agli archivi dopo l'orario di chiusura (guardie, pulizia).

ni ed è sostituito da un'autocertificazione per chi tratta dati sensibili limitatamente ai dati sanitari dei dipendenti.

Per chi tratta i dati per le correnti attività contabili e amministrative il governo dovrà approvare un modello semplificato. E se non verrà approvata alcuna semplificazione allora basterà fare un'autocertificazione. Con la prima disposizione si preve-

de che un'autocertificazione possa sostituire il Documento programmatico sulla sicurezza (allegato b) al codice della privacy, regola 19).

La semplificazione vale da subito per tutti i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi. Potrebbe trattarsi,

per esempio, di piccoli esercizi commerciali o di artigiani. Se trattano solo il dato sensibile dell'assenza per malattia, allora, sono esonerati dagli obblighi di redazione e aggiornamento del Documento programmatico sulla sicurezza. Anche se in questo caso basterebbe il trattamento di dati relativi alle convinzioni sindacali o anche un solo altro dato sensibile per mantenere inalterato l'obbligo stesso.

Trattamento dei dati, obblighi informativi al restyling

Soggetti pubblici e privati sono tenuti nei confronti degli interessati a effettuare l'informativa (articolo 13 del codice della privacy). È un atto con il quale il titolare del trattamento comunica al soggetto cui si riferiscono i dati (persona fisica, persona giuridica, ente o associazione) le caratteristiche del trattamento e, soprattutto, dei diritti attribuiti dal codice, oltre che delle modalità per esercitarli. L'interessato ha diritto di essere previamente informato oralmente o per iscritto circa: le finalità e le modalità del trattamento; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; i diritti dell'interessato; gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile.

L'informativa può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

Nessuna informativa è dovuta (in ipotesi di raccolta dati presso terzi) quando i

dati sono trattati in base a un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Il garante può sempre individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa. Informativa molto sintetiche sono state elaborate per la videosorveglianza, per i medici di famiglia per i servizi con i call center.

Nelle prescrizioni del garante sono apportate semplificazioni a favore soprattutto di piccole e medie imprese, che trattano dati, anche in relazione a obblighi contrattuali, precontrattuali o di legge, esclusivamente per finalità di ordine amministrativo e contabile. Il garante fa l'esempio di gestione di ordinativi, buste paga e di ordinaria corrispondenza con clienti, fornitori, realtà esterne di supporto anche in outsourcing, dipendenti. Magari per il trattamento di dati diversi da quelli sensibili o giudiziari. Che cosa c'è che

L'informativa si fa in tre

Informativa breve	<ul style="list-style-type: none"> ● fornisce sinteticamente alcune prime notizie ● chiarisce con immediatezza le principali caratteristiche del trattamento ● può essere inserita negli spazi utili nel materiale cartaceo e nella corrispondenza
Informativa lunga	<ul style="list-style-type: none"> ● deve essere chiara e comprensibile ● deve essere aggiornata ● preferibilmente deve conformarsi a modelli omogenei per categorie di titolari di trattamento, elaborati dalle associazioni di categoria
Informativa ad hoc	<ul style="list-style-type: none"> ● il trattamento riguarda peculiari informazioni (dati genetici) ● prevede forme inusuali di utilizzazione di dati, specie sensibili, rispetto alle ordinarie esigenze amministrative e contabili ● può comportare rischi specifici per gli interessati

non va? Le informative spesso sono contenute i moduli lunghi e burocratici, privi di comunicatività scritte in burocratese, ripetute e con informazioni frammentarie e ripetute.

Come rimediare? Tutti i titolari del trattamento in ambito privato e pubblico, in particolare a piccole e medie imprese, liberi professionisti, artigiani, rispetto allo svolgimento di correnti finalità amministrative e contabili, anche in relazione all'adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi, possono semplificare l'informativa.

L'informativa, in particolare, può essere unica per il complesso dei trattamenti, anziché per singoli aspetti del rapporto con gli interessati. L'informativa, inoltre, può essere formulata con linguaggio semplice e può ricostruire i trattamenti in maniera organica, il quadro dei trattamenti senza frammentazioni o reiterazioni.

rinvia a un testo più articolato di informativa da rendere disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, in luoghi e con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici: reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per la clientela, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito.

L'informativa lunga, dal canto suo, deve risultare altrettanto chiara e comprensibile e deve essere periodicamente aggiornata. A proposito di informativa lunga il garante ha invitato a stilare modelli omogenei di informativa per categorie di titolari di trattamento. Questi modelli dovranno essere elaborati dalle associazioni di categoria, alle quali il garante darà una mano. La stessa Authority metterà a disposizione con la collaborazione delle camere di commercio un kit contenente concrete istruzioni e facsimile.

Un'informativa ad hoc è necessaria quando il trattamento ha caratteristiche del tutto particolari: per esempio perché coinvolge peculiari informazioni (dati genetici) o prevede forme inusuali di utilizzazione di dati, specie sensibili, rispetto alle ordinarie esigenze amministrative e contabili, o può comportare rischi specifici per gli interessati (per esempio, rispetto a determinate forme di uso di dati biometrici o di controllo delle attività dei lavoratori).

Se il titolare del trattamento è un soggetto pubblico devono essere inserite le indicazioni che la legge prevede per i dati sensibili e giudiziari: in particolare la fonte di riferimento (articolo 22 del codice della privacy).

L'informativa può limitarsi a indicare le informazioni essenziali con lealtà e correttezza. L'informativa può essere formulata in due tempi. Dapprima una prima informativa breve, anche orale, per fornire sinteticamente alcune prime notizie chiarendo subito, con immediatezza, le principali caratteristiche del trattamento. L'informativa breve può essere inserita negli spazi utili nel materiale cartaceo e nella corrispondenza che si impiegano già, ordinariamente, per finalità amministrative e contabili.

Il garante ha fornito il seguente modello: «I SUOI DATI PERSONALI. Utilizziamo - anche tramite collaboratori esterni - i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su...».

L'informativa breve può

Consenso? Stop a richieste superflue

Gia con la sua Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese (deliberazione n. 21 del 24.5.2007, pubblicata in *G.U.* 21 giugno 2007 n. 142) il garante ha rilevato che nello svolgimento dell'ordinaria attività d'impresa, il consenso dell'interessato non è necessario (art. 24 del Codice). Il garante ha precisato che il consenso per i soggetti privati non va chiesto nei casi in cui: i dati vengono trattati nell'esecuzione di un contratto o in fase precontrattuale; il trattamento viene posto in essere per dare esecuzione a un obbligo legale; i dati provengono da registri ed elenchi pubblici; i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche da parte dell'interessato.

Solo nei casi restanti, l'interessato deve aver manifestato un consenso libero, specifico e informato in relazione al trat-

tamento effettuato. Il consenso, quando occorre deve essere documentato per iscritto. Per i dati sensibili (informazioni idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), di regola è necessario il consenso scritto, oltre l'autorizzazione del Garante.

Nelle prescrizioni 19 giugno 2008 il garante a proposito del consenso ha prescritto che alcune misure opportune finalizzate a evitare inutili richieste di consenso. Innanzi tutto il consenso non deve essere richiesto dai soggetti pubblici: l'esonero è testualmente disposto dall'articolo 18 del codice (con l'eccezione degli organismi sanitari pubblici). Nel

provvedimento di prescrizioni il Garante ha dovuto ribadire che il consenso per i privati è superfluo se:

a) il trattamento dei dati in ambito privato è svolto per adempiere a obblighi contrattuali o normativi o, comunque, per ordinarie finalità amministrative e contabili;

b) i dati trattati provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque o sono relativi allo svolgimento di attività economiche dell'interessato (v., per i presupposti relativi a ciascuno dei predetti casi, l'art. 24, comma 1; v. anche l'art. 18, comma 4).

La ripetizione della regola di esonero del consenso rende evidente che nella prassi il consenso viene chiesto anche quando non serve, magari con la falsa convinzione che possa essere la soluzione di tutto. Ciò che non è vero soprattutto per i dati sensibili. Se, per esempio, il trattamento va al



di là di quanto previsto nelle autorizzazioni generali non c'è consenso dell'interessato che salvi.

Pertanto anche per il settore privato vi sono alcune deroghe all'obbligo di acquisizione del consenso. Il Codice non richiede il consenso dell'interessato se:

- il trattamento è necessario per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto. I dati vanno trattati solo per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento

(art. 26, comma 4, lett. c) del Codice);

- il trattamento è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge oppure da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza. Occorre rispettare i limiti previsti dall'autorizzazione generale del Garante (art. 26, comma 4, lett. d) del Codice).

Il consenso non è mai richiesto per le p.a. neppure per i dati sensibili.

Marketing cartaceo, comunicazioni commerciali libere

Li garante ha fatto applicazione del bilanciamento degli interessi in tema di marketing; e cioè della possibilità data dall'articolo 24, comma 1, lett. g) del codice della privacy di individuare casi in cui il consenso non è necessario. Il garante ha stabilito che chi ha venduto un prodotto o reso un servizio può utilizzare senza il consenso i recapiti (oltre che di posta elettronica come già previsto per legge) di posta cartacea forniti dall'interessato, ai fini dell'invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Sempre però con la garanzia, per chi non desidera ricevere comunicazioni commerciali, di opporsi facendosi cancellare dalla lista (opt out). Non occorre più il consenso specifico per il marketing cartaceo. E senza che i livelli di tutela diminuiscano, anche se si trasformano. Rimane fermo che non è possibile utilizzare dati sensibili per profilare il cliente. Dell'esonero dal consenso per l'attività promozionale si può fruire a condizione che riguardi beni e servizi del medesimo titolare e analoghi a quelli oggetto della vendita.

Inoltre l'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le menzionate finalità, deve essere informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica o del fax o del telefono e di ottenere un immediato riscontro che confermi l'interruzione di tale trattamento. Si noti, tuttavia che l'interessato deve essere stato adeguatamente informato già prima

Tutti i casi in cui non si chiede il consenso	
<ul style="list-style-type: none"> • È necessario per adempiere a un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria • È necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato • Riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque • Riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; • È necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo • Con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria • Con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti • È necessario per esclusivi scopi scientifici o statistici, storici 	<ul style="list-style-type: none"> • La deroga si spiega con il fatto che la condizione legittimante è prevista direttamente da una norma; tuttavia la norma deve avere carattere cogente, ovvero deve prevedere un obbligo e non una facoltà • La deroga trova una sua spiegazione sul piano della disciplina contrattuale e cioè dell'accordo tra i due contraenti o nella disciplina obbligatoria della fase delle trattative • La deroga si spiega con la natura della fonte, la quale assume a proprio presupposto la diffondibilità del dato personale in relazione a esigenze socialmente e quindi giuridicamente accettate • La deroga si spiega a una valutazione socio-giuridica per cui la circolazione delle informazioni legate al mondo dell'economia • Il bilanciamento di interessi salva il bene superiore della vita e della salute • Vince il diritto a copertura costituzionale (difesa) • Il bilanciamento degli interessi poggia nuovamente su un diritto della personalità costituzionalmente riconosciuto attinente la prerogativa alla libertà di associazione • Si tutela l'esigenza di dare pieno spazio alla libertà di ricerca (anch'essa a copertura costituzionale)

dell'instaurazione del rapporto, e non si opponga a tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. Si passa dunque al sistema dell'opt out, estendendo una possibilità già prevista per l'e-commerce.

Il sistema (esteso al marketing cartaceo) è già previsto dall'articolo 130, comma 4, per il settore delle comunicazioni elettroniche. Ai sensi di questo articolo se il titolare del trattamento ha utilizzato, a fini di vendita diretta di propri

prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto

della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. Rimane invece ferma la necessità del previo consenso per l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Il garante va incontro alle esigenze degli operatori economici nel conservare un diretto «canale comunicativo» con i soggetti con i quali abbiano instaurato un rapporto contrattuale. Gli interessati conservano:

a) una garanzia oggettiva: l'attività promozionale deve essere limitata a beni e servizi del medesimo titolare e analoghi a quelli oggetto della vendita;

b) una garanzia procedurale: l'interessato, alla raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le menzionate finalità, deve essere informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente, anche con posta elettronica, fax o telefono e di ottenere un immediato riscontro sull'interruzione;

c) un'altra garanzia procedurale: l'interessato, informato già prima dell'instaurazione del rapporto, non si opponga a tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.

Atalia Oggi 07.07.08